CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

Deliberazione n. 66/2016

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BOCHICCHIO XXXXX XXXXXXX C/ OPTIMA ITALIA SPA

L'anno duemilasedici il giorno 8 del mese di Novembre presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

			Pres.	Ass.
1.	LAMORTE Giuditta	Presidente	**X**	
2.	CORRARO Armando Nicola	Componente	**X**	
3.	LAGUARDIA Gianluigi	Componente	**X**	
4.	RAPOLLA Morena	Componente	**X**	
5.	STIGLIANO Carmine Sergio	Componente	**X**	

DELIBERA N. 66/2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
BOCHICCHIO XXXXXXXX C/ OPTIMA ITALIA SPA
(PROT. GU14 N. 3490/C del 25.03.2015)

IL CORECOM DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 08/11/2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la Legge regionale 27 marzo 2000 n. 20, recante norme per l'Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17 novembre 2011, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*";

VISTA la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 recante "**…** *Modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso";*

VISTO l'Accordo Quadro sulle migrazioni del 14 giugno 2008 relativo alla disciplina delle modalità operative di gestione delle procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero geografico ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, 417/06/CONS, 4/CIR/99*;*

VISTA la delibera n. 41/09/CIR approvata il 24 luglio 2009 recante *"integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa";*

VISTA l'istanza di definizione presentata da Bochicchio Xxxxx Xxxxxx in data 25/03/2015 Prot. n. 3490/C;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

1. La posizione dell'istante

L'istante ha presentato istanza di definizione nei confronti della società Optima Italia s.p.a.. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento l'istante ha dichiarato quanto segue:

a. Di aver concluso per la propria attività contratto di telefonia fissa e adsl con l'operatore in questione in data 26.03.2014 con clausola di prova di 75 gg;

b. Di aver ricevuto la prima fattura n. 252910/I di euro 206,78 contenente i costi di attivazione e di averla pagata in data 4.06.2014;

c. Di aver comunicato disdetta e spedito il router in data 30.05.2014;

d. Di aver ricevuto altre fatture che non ha pagato;

e. Di aver ricevuto in data 3.04.2014 mail di benvenuto dall'operatore che confermava attivazione del servizio dal 1.03.2014, sebbene il contratto fosse del 26.03.2014.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

i. Rimborso della fattura pagata;

ii. Annullamento delle fatture successive.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Optima Italia s.p.a. non ha assunto nei confronti della questione alcuna posizione: non ha presenziato all'udienza di conciliazione né ha presentato memorie istruttorie per la successiva fase di definizione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare, deve rilevarsi che le richieste della presente istanza di definizione sono "nuove" rispetto all'istanza di conciliazione a suo tempo promossa, la quale contiene la mera esposizione dei fatti ma nessuna richiesta all'operatore. Considerato però che la questione in discussione è la medesima, e non ravvisandosi nel formulario GU14 un ampliamento a questioni ulteriori e, quindi, un aggiramento del principio di obbligatorietà della fase conciliativa, si ritiene che l'istanza soddisfi i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento di cui alla Delibera n. 173/07/CONS, anche alla luce e nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Nel merito, occorre dare atto della circostanza per cui è stato concluso un contratto per il servizio di rete fissa e adsl nel mese di marzo 2014. L'operatore Optima Italia s.p.a. con mail del 3.04.2014 conferma l'attivazione del servizio a decorrere dal 1.03.2014.

Nella medesima mail di cui sopra l'operatore sintetizza altresì il contenuto del contratto e conferma, tra l'altro, la possibilità di usufruire di *un periodo di prova del servizio senza costi di attivazione*.

Per tale motivo, i costi di attivazione addebitati all'istante nella prima fattura n. 252910/I del 10.05.2014 per un importo di euro 160,00 + IVA dovranno essere stornati, in parziale accoglimento della richiesta *sub i*.

La richiesta di annullamento delle fatture successive *sub ii.*, non può essere accolta. Infatti:

- la fattura n. 307662/I del 9.06.2014 per un importo di euro 48,83 è riferita al mese di maggio 2014, periodo in cui l'istante ha usufruito del servizio offerto;
- la fattura n. 341666/I del 10.07.2014 per un importo di euro 167,78 è riferita al mese di giugno 2014, periodo che, sebbene successivo alla data di spedizione del router e della missiva di disdetta (30.05.2014), è compreso nel periodo di preavviso di 30 giorni contrattualmente previsto per recedere dal contratto e necessario all'operatore per la lavorazione della pratica di disdetta.

Per tali motivi le fatture n. 307662/I del 9.06.2014 e n. 341666/I del 10.07.2014 sono legittime e, quindi, dovute.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo compensarle integralmente tra le parti.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico Avv. Marianna Labanca;

Delibera

Art.1

1. Il CORECOM accoglie parzialmente l'istanza della sig.ra Bochicchio Xxxxxx Xxxxxxx nei confronti dell'operatore Optima Italia s.p.a. per le motivazioni espresse in premessa;

2. La società Optima Italia s.p.a. è tenuta a pagare in favore dell'istante, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

   i. euro 160,00 + IVA (*centosessanta/oo*) a titolo di rimborso per i contributi di attivazione non dovuti ma addebitati dalla Società.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259;

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito;

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE
Vesna Alagia